I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 3161/94 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1994, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3608/93 [2], in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 1994;

considerando che a seguito dell'adesione al 1° gennaio 1995 dei nuovi Stati devono essere calcolati, ai sensi dell'allegato XII dello statuto, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nuovi coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee;

considerando che, ai termini dell'allegato XI dello statuto, l'adeguamento annuale per l'esercizio 1995 comporterà entro il 31 dicembre 1995 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1° luglio 1995;

considerando che i nuovi coefficienti correttori potrebbero comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 1995 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento;

considerando che occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il ricupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1995;

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 1.

considerando che occorre prevedere che gli effetti di un eventuale ricupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1994

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	414 118	436 117	458 116	480 115	502 114	524 113		
A 2	367 496	388 488	409 480	430 472	451 464	472 456		
A 3/LA 3	304 356	322 717	341 078	359 439	377 800	396 161	414 522	432 883
A 4/LA 4	255 689	270 021	284 353	298 685	313 017	327 349	341 681	356 013
A 5/LA 5	210 806	223 294	235 782	248 270	260 758	273 246	285 734	298 222
A 6/LA 6	182 172	192 112	202 052	211 992	221 932	231 872	241 812	251 752
A 7/LA 7	156 813	164 616	172 419	180 222	188 025	195 828		
A 8/LA 8	138 689	144 282						
B 1	182 172	192 112	202 052	211 992	221 932	231 872	241 812	251 752
B 2	157 838	165 238	172 638	180 038	187 438	194 838	202 238	209 638
B 3	132 395	138 548	144 701	150 854	157 007	163 160	169 313	175 466
B 4	114 509	119 845	125 181	130 517	135 853	141 189	146 525	151 861
B 5	102 357	106 675	110 993	115 311				
C 1	116 797	121 506	126 215	130 924	135 633	140 342	145 051	149 760
C 2	101 585	105 902	110 219	114 536	118 853	123 170	127 487	131 804
C 3	94 762	98 460	102 158	105 856	109 554	113 252	116 950	120 648
C 4	85 623	89 092	92 561	96 030	99 499	102 968	106 437	109 906
C 5	78 952	82 187	85 422	88 657				
D 1	89 226	93 127	97 028	100 929	104 830	108 731	112 632	116 533
D 2	81 355	84 820	88 285	91 750	95 215	98 680	102 145	105 610
D 3	75 721	78 962	82 203	85 444	88 685	91 926	95 167	98 408
D 4	71 396	74 325	77 254	80 183				

b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 6 236 franchi belgi è sostituito dall'importo di 6 267 franchi belgi,

— all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 8 031 franchi belgi è sostituito dall'importo di 8 071 franchi belgi,

— all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 14 347 franchi belgi è sostituito dall'importo di 14 419 franchi belgi,

— all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 7 177 franchi belgi è sostituito dall'importo di 7 213 franchi belgi.

Articolo 2

All'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, con effetto al 1° luglio 1994, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	194 430	218 514	242 598	266 682
	II	141 113	154 863	168 613	182 363
	III	118 584	123 867	129 150	134 433
B	IV	113 918	125 069	136 220	147 371
	V	89 478	95 377	101 276	107 175
C	VI	85 099	90 110	95 121	100 132
	VII	76 168	78 759	81 350	83 941
D	VIII	68 845	72 899	76 953	81 007
	IX	66 299	67 223	68 147	69 071

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1994, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato :

— a 3 762 franchi belgi al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,

— a 5 767 franchi belgi al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1994 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1994, la data « 1° luglio 1993 » figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data « 1° luglio 1994 ».

Articolo 6

1. Con effetto al 1° luglio 1994, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue :

Belgio	100,0
Danimarca	120,3
Germania	111,4
tranne : Bonn	101,6
Karlsruhe	99,8
Monaco	110,3
Grecia	80,2
Spagna	88,0
Francia	113,2
Irlanda	92,1
Italia	94,2
tranne : Varese	90,3
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	103,0
Portogallo	80,5
Regno Unito	106,7
tranne : Culham	91,1

2. Con effetto al 1° gennaio 1995 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue :

Finlandia	100 (1)
Austria	100 (1)
Svezia	100 (1)

3. Conformemente all'allegato XI dello statuto, questi coefficienti correttori potrebbero essere modificati prima del 31 dicembre 1995 con regolamento del Consiglio che fissasse nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 1995. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di adozione della decisione sull'adeguamento 1995, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

L'eventuale ricupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data della decisione di adeguamento annuale per il 1995.

4. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (2) restano applicabili.

(1) Cifra provvisoria.
(2) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 1994, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue :

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	franchi belgi per giorno di calendario			
A 1 — A 3 e LA 3	2 444	1 152	1 679	963
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	2 372	1 075	1 610	840
Altri gradi	2 152	1 002	1 385	692

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1994 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (1), sono fissate rispettivamente a 10 903, 16 456, 17 993 e 24 531 franchi belgi.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1994, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (2), si applica il coefficiente 3,901609.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

(1) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3608/93 (GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 1).

(2) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3608/93 (GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 1).